



ALLEGATO 1

RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 2022/2025

Si vota:

- Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12,00;
- Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13,30;

nell'unico seggio di Via Torrelunga.

Composizione del Consiglio d'istituto

Il Consiglio di Istituto nelle Scuole secondarie di II grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da:

- n. 4 genitori;
- n. 4 studentesse e studenti;
- n. 8 docenti;
- n. 2 personale ATA.

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

Commissione elettorale

La Commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal Dirigente scolastico è composta di cinque membri:

- due docenti in servizio nell'Istituto (proff. Bruno Francesca, Esposito Cosimo);
- uno tra il personale ATA (sig.ra Martire Maria);
- uno studente (Zicaro Marco);
- uno tra i genitori degli alunni iscritti (sig.ra Alonia Lara Serafina).

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La Commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Comunicazioni della Dirigenza scolastica

Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale ATA e dei genitori degli alunni.

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

1. elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2. elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
3. elenco degli alunni iscritti e frequentanti la scuola;
4. elenco del personale ATA di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola.

Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell'Istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.



Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. (Art. 28).

Formazione liste

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (alunni, genitori, docenti e personale ATA) e contrassegnate da un numero romano relativo al motto prescelto e riflettente l'ordine di presentazione.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numerati in ordine progressivo da numeri arabi.

Le liste possono avere anche un solo candidato.

Documenti necessari per la presentazione delle liste

Sono necessari:

- dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far parte di altre
- liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezione;
- documento di identità valido.

Modalità per la formazione delle liste

Le modalità sono le seguenti:

- per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita;
- i candidati vanno numerati in ordine progressivo, numeri arabi;
- contrassegni lista: numero romano relativo al motto prescelto e riflettente l'ordine di presentazione.

Presentazione liste candidati (art. 32 OM 215/1991)

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente:

- componente personale docente: fino a 16 docenti candidati, tra i quali 8 da eleggere;
- componente genitori degli alunni: fino a 8 genitori degli alunni, tra i quali 4 da eleggere;
- componente alunni: fino a 8 alunni, tra i quali 4 da eleggere;
- componente personale ATA: fino a 4 candidati tra il personale ATA, tra i quali 2 da eleggere.

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'istituto dalle ore 9:00 di lunedì 07 novembre 2022 alle ore 12:00 di sabato 12 novembre 2022.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, ai sensi dell'art. 1 dell'O.M. n. 293 del 1996 che ha modificato l'art. 32 co. 1 dell'O.M. n. 215/1991:



- per la componente del personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola non è superiore a 200 unità, ma superiore a 20 unità, da almeno 10 presentatori (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera);
- per la componente degli alunni, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da almeno 20 presentatori;
- per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da almeno 20 presentatori;
- per la componente del personale ATA, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola è superiore a 20 unità ed inferiore a 200 unità, da almeno 3 presentatori (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera).

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico o dall'impiegato di segreteria o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, da allegare alle liste stesse sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste.

Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, alunni, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.

Irregolarità delle liste

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all'Albo le irregolarità riscontrate con l'invito a regolarizzare entro 3 giorni.

Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.



Rappresentati delle liste

I nominativi del rappresentante di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente della Commissione Elettorale.

Propaganda elettorale

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie nel corso di assemblee.

Gli alunni possono organizzare pubblicità con il prof. Esposito Cosimo per il Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane e la prof.ssa Bruno Francesca per il Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate. È consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche.

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Saranno svolte un'assemblea di classe ed un'assemblea d'istituto prima delle elezioni, nel mese di novembre.

Costituzione dei seggi elettorali

I seggi elettorali saranno definiti dalla Commissione elettorale; il seggio n. 1 sarà costituito presso la sede centrale di Via Torrelunga.

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire i nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi.

Elettorato attivo e passivo

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10 dell'O.M. n. 215/1991).
- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti degli alunni iscritti ad ogni ordine di scuola spetta a tutti gli alunni iscritti e frequentanti la Scuola.
- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti e frequentanti o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art. 7).



- Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 14); l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria;
- elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-ATA)
L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un alunno) ha diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui appartengono.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

Modalità delle votazioni

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso personalmente da ciascun elettore mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di eventuale altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Le preferenze che possono essere espresse sono:

- n. 2 per alunni;
- n. 2 per i genitori;
- n. 2 per i docenti;
- n. 1 per i rappresentanti del personale ATA.

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell'Istituto votano una sola volta.

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Gli elettori sono tenuti all'esibizione di un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti al seggio.

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.gs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2022/2025.



Attribuzione dei posti

L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991.

Modulistica

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria.

Invito al voto

Considerata l'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie, gli alunni, il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all'ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.

I componenti del seggio elettorale, impegnati domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente scolastico.

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al DLgs 297/1994 e alle OOMM 215/1991, 293/1996, 277/1998, 267/1995.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Edoardo Giovanni De Simone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 DLgs 39/1993